



**COMUNE DI SAN BASSANO**  
**Provincia di Cremona**

**Regolamento**  
**per l'esecuzione di riprese audiovisive**  
**durante le sedute del Consiglio Comunale**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2022**

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il Comune di San Bassano, in attuazione allo Statuto ed alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, attribuisce alla trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale attraverso la rete Internet o rete televisiva, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
  - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
  - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 2**

#### **Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i presenti circa l'esistenza di riprese della riunione con videocamere o qualsiasi strumento atto a registrare in video o anche solo in audio, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli informativi.

### **Art. 3**

#### **Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come dati personali, sensibili e giudiziari, il Sindaco richiama i partecipanti ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati non attinenti alla discussione ed in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, può limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive quando le discussioni consiliari abbiano per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato ed ogni qualvolta la seduta sia considerata segreta, quando cioè si debbano trattare questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
3. Il Sindaco, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della riunione.

#### **Art. 4**

##### **Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Sindaco con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa ed in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze civili o penali che l'ordinamento giuridico prevede per le violazioni elencate ai commi precedenti.

##### **Art. 5 Comportamento del pubblico e dei consiglieri**

1. Ad integrazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, non è possibile da parte del pubblico né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio.
2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte ai sensi del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali il Sindaco può, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa e/o lo scatto di fotografie.
3. Il Sindaco eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori nel rispetto dalle normative precedentemente richiamate dal Regolamento.

## **Titolo II - Riprese effettuate direttamente dal Comune**

### **Art. 6 Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di San Bassano**

1. Il Comune di San Bassano può disporre la ripresa e la diffusione della documentazione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale attraverso la rete Internet. Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari che costituiscono parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari e che si connotano quindi come documento amministrativo, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo, anche in considerazione delle finalità del presente regolamento.
3. Le sedute saranno trasmesse in diretta attraverso la rete Internet su piattaforme pubbliche alle quali il Comune di San Bassano è regolarmente registrato. Tali piattaforme saranno raggiungibili anche da un link presente sul sito istituzionale del Comune. La visualizzazione delle riprese sarà disponibile per un periodo limitato derivante dalla disponibilità dello spazio di archiviazione o dalle condizioni d'uso stabilite dal gestore della piattaforma del servizio di streaming.

### **Art. 7 Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

1. Le riprese della seduta consiliare sono orientate in modo tale da escludere le inquadrature del pubblico.
2. Il Sindaco potrà disporre l'interruzione della ripresa al fine di evitare la diffusione di dati sensibili e giudiziari.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, il Comune di San Bassano è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco.
4. Sono altresì individuati, quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, il Segretario Comunale ed i dipendenti appartenenti al Settore Segreteria Affari Generali- CED.

### **Titolo III - Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

#### **Art. 8 Esercizio del diritto di cronaca**

1. La ripresa e la diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte di emittenti televisive o radiofoniche nonché da parte di canali tv a mezzo del web, a scopo di cronaca ed informazione, devono ritenersi consentiti in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di accreditamento una tantum presso il comune dell'emittente interessata. (codice deontologico)
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è in ogni caso riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare direttamente presso l'emittente televisiva, i prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

## **Art. 9 Modalità di ripresa**

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è in ogni caso consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale fatta salva specifica ed eccezionale motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale dovuta ad oggettiva ed insuperabile necessità di tipo tecnologico ed impiantistico.
3. Le stazioni, sia radiotelevisive sia via web, che desiderano effettuare dette riprese, dovranno presentare al Sindaco comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Sindaco si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per consentire un regolare svolgimento della Seduta.

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

### **Art. 10 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e per la parte ad esso attinente, il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 27.04.1998, modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 27.11.2009.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e pertanto la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento del presente Regolamento.

### **Art. 11 Entrata in vigore**

A norma dell'art. 3, comma 4 dello Statuto, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del provvedimento di adozione e dopo la successiva pubblicazione del regolamento stesso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.